PARTE QUARTA - ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

Dall'art. 84 all'art. 94

Estratto da:

Testo unificato dei regolamenti comunali in materia di concessione di contributi ed altri vantaggi economici *(codice X) approvato con Deliberazione consiliare n. 152 del 08/10/2007*

PARTE QUARTA – ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

Titolo I – Patrocinio ad iniziative, attività e manifestazioni.

Art. 84 – Finalità del patrocinio

1. Il patrocinio costituisce una espressione di partecipazione ed apprezzamento del Comune nei confronti d'iniziative di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, promosse senza fini di lucro da soggetti pubblici e privati, che si svolgono all'interno del territorio comunale. Esse devono rispondere alle finalità di interesse collettivo riconducibili ai principi generali dello statuto comunale.
2. Il patrocinio è concesso anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio cittadino quando presentano un contenuto strettamente legato alla città o a fatti e personaggi di particolare rilievo ad essa legati.

Art. 85- Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del patrocinio:
   α) comuni, province, università, comunità montane ed altri enti pubblici;
   β) associazioni, fondazioni, comitati, istituzioni, società ed altre organizzazioni private che, per notorietà e struttura sociale possedute, danno garanzie di correttezza e validità dell'iniziativa;
   χ) persone fisiche di chiara fama e prestigio.
2. Le richieste volte ad ottenere il patrocinio del Comune sono indirizzate al sindaco o all'assessore delegato per materia. Esse sono redatte in carta semplice e sottoscritte dal soggetto promotore dell'iniziativa.
3. Le richieste devono contenere i seguenti elementi essenziali:
   α) scopi e finalità dell'iniziativa;
   β) tempi e luoghi di svolgimento;
   χ) programma e modalità di svolgimento;
   δ) eventuali benefici agevolazioni richiesti.

Art. 86 - Concessione del patrocinio

1. Il Comune può concedere il patrocinio con atto del sindaco o dell'assessore delegato alla materia.
1. L'atto di concessione del patrocinio comporta l'autorizzazione ad apporre su ogni mezzo di informazione la dicitura "con il patrocinio del Comune di Forlì" e a rappresentare lo stemma dell'ente secondo le indicazioni e le prescrizioni grafiche fornite dall'ufficio comunale competente.
2. Il Presidente del consiglio comunale, per finalità attinenti al ruolo istituzionale dell'organo rappresentato, può concedere il patrocinio, con gli effetti indicati al comma 2 e con la formula "con il patrocinio del Presidente del Consiglio Comunale di Forlì. Eventuali oneri finanziari connessi al patrocinio possono essere impegnati esclusivamente sull'apposito fondo assegnato in dotazione al Presidente ai sensi del regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 87 – Effetti del patrocinio

1. La concessione del patrocinio di norma non comporta oneri per il comune.
2. Quando la manifestazione o l'iniziativa presenta rilevanti finalità di interesse pubblico, il Comune, con la concessione del patrocinio può accollarsi l'onere, anche parziale, delle spese organizzative o delle altre concessioni disciplinate al titolo secondo (patrocinio oneroso).
3. Il patrocinio non oneroso comporta le agevolazioni previste dai regolamenti comunali in materia di diritti sulle pubbliche affissioni e di canone per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 88 – Revoca del patrocinio

1. Il Comune può revocare la concessione del patrocinio nei seguenti casi:
   a) mancata realizzazione della manifestazione o dell'iniziativa programmata;
   b) realizzazione dell'iniziativa in termini sostanzialmente diversi da quelli programmati e tali da determinare, se conosciuti per tempo, l'esclusione dalla concessione;
   c) grave mancanza nel rapporto col Comune per il venire meno dei requisiti di correttezza e di affidabilità che sono alla base della concessione.
2. La revoca del patrocinio comporta la decadenza dei benefici di cui all'art. 87, comma 2, con obbligo di rimborso delle spese sostenute dal Comune, e comma 3, con obbligo di restituzione delle agevolazioni fruite.

Titolo II – Concessione di locali, impianti ed attrezzature.

Art. 89 – Disposizioni comuni

1. Per i programmi ed i progetti disciplinati nella parte seconda e per la manifestazioni ed iniziative per le quali è concesso il patrocinio, possono essere concesse una o più delle provvidenze disciplinate dal presente titolo.
2. Le relative concessioni, richieste contestualmente alle domande principali o con richiesta separata, sono

disposte dal dirigente competente sulla base di conforme indirizzo degli organi amministrativi.

3. Nei casi disciplinati agli articoli 90, 91 e 92, ove l'esenzione anche parziale dal pagamento della tariffa o del canone dei servizi resi, non è già disciplinata da appositi regolamenti, provvede il dirigente competente su conforme indirizzo della Giunta Comunale che si esprime, di norma, sulla scorta dei seguenti criteri:
   a) in caso di iniziative di particolare rilevanza o in caso di iniziative rilevanti non assistite da contributi finanziari del comune, fino al 100%;
   b) iniziative rilevanti assistite anche da contributi finanziari del comune: fino al 50%.
4. I provvedimenti di concessione di cui agli articoli da 90 a 93, sono comunicati all'unità competente per il controllo di gestione con la indicazione dei costi, anche figurativi, sostenuti dal comune o dei minori introiti correlati alle suddette concessioni, utilizzando lo schema di comunicazione indicato nell'allegato B.

Art. 90 - Predisposizione di spazi, aree e strutture attrezzate

1. La concessione è disposta dal dirigente competente a seguito di indirizzo conforme della giunta comunale sulla base di una dettagliata individuazione dei costi sostenuti dal Comune per la relativa predisposizione e dei mancati introiti per i beni patrimoniali concessi. La giunta comunale stabilisce l'eventuale onere di partecipazione del richiedente con le modalità indicate all'art. 99. Per i beni demaniali si applicano le disposizioni previsto dal relativo regolamento.

Art. 91 - Concessione di sedi ed impianti comunali

1. La concessione è disposta dal dirigente competente in conformità alla disciplina del relativo regolamento. Quando detto regolamento subordina la concessione di esenzioni parziali o totali dal pagamento dei relativi canoni d'uso ad una preventiva valutazione degli organi amministrativi, la richiesta viene determinata previo indirizzo conforme dell'organo amministrativo.

Art. 92 – Fornitura di prestazioni e servizi

1. La fornitura di prestazioni e servizi con oneri a carico del Comune è concessa dal dirigente competente sulla base di una valutazione preventiva dei costi,anche figurativi, connessi alla fornitura. La giunta comunale stabilisce l'onere di partecipazione del richiedente.

Art. 93 – Prestito di attrezzature, materiali e beni mobili

1. Il prestito di attrezzature, materiali e beni mobili di proprietà comunale in occasione di manifestazioni o iniziative per le quali il Comune ha concesso il patrocinio, è concesso dal dirigente competente che ha in dotazione il suddetto materiale previa stima o valutazione dei beni oggetto di concessione. L'atto di concessione contiene l'elenco dei beni concessi controfirmato dal concessionario. Quando il suddetto valore supera i 1000,00 Euro, il concessionario è tenuto a rilasciare apposita cauzione di importo pari al 50% di tale valore.

Art. 94 - Concessione di targhe, premi, coppe o altre dotazioni di rappresentanza

1. La concessione di targhe, premi, coppe o altre dotazioni di rappresentanza è disposta dal dirigente competente su conforme indirizzo dell'organo amministrativo. La giunta comunale stabilisce all'inizio di ciascun esercizio le risorse da destinare a tale finalità e le direttive vincolanti per la loro utilizzazione.
2. Il dirigente competente cura il registro dei premi di rappresentanza indicando, il premio concesso, l'evento di riferimento ed il valore di costo.